

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 111

45° anno

8 maggio 2002

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommario | Pagina |
|------------------------------|---|--------|
| | <i>I Comunicazioni</i> | |
| | Commissione | |
| 2002/C 111/01 | Tassi di cambio dell'euro | 1 |
| 2002/C 111/02 | Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni) | 2 |
| 2002/C 111/03 | Comunicazione della Commissione concernente la proroga della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca ed allo sviluppo ⁽¹⁾ | 3 |
| 2002/C 111/04 | Avviso riguardante i dazi antidumping in vigore a seguito della decisione adottata il 12 marzo 2001 dall'organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale del commercio | 4 |
| 2002/C 111/05 | Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di lamiere e nastri detti «magnetici», a grani orientati (prodotti laminati piatti), di larghezza non superiore a 500 mm originari della Polonia e della Russia | 5 |
| 2002/C 111/06 | Comunicazione in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3975/87 del 14 dicembre 1987 relativa al caso COMP/38.284/D2 (Air France/Alitalia) ⁽¹⁾ | 7 |

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**7 maggio 2002**

(2002/C 111/01)

| | | | |
|---------------|---|--------|---------------------------------|
| 1 euro | = | 7,4338 | corone danesi |
| | = | 9,3725 | corone svedesi |
| | = | 0,623 | sterline inglesi |
| | = | 0,9125 | dollari USA |
| | = | 1,4322 | dollari canadesi |
| | = | 116,97 | yen giapponesi |
| | = | 1,4592 | franchi svizzeri |
| | = | 7,623 | corone norvegesi |
| | = | 82,74 | corone islandesi ⁽²⁾ |
| | = | 1,6867 | dollari australiani |
| | = | 2,0366 | dollari neozelandesi |
| | = | 9,312 | rand sudafricani ⁽²⁾ |

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

⁽²⁾ Fonte: Commissione.

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE**(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)**

(2002/C 111/02)

Data di adozione della decisione: 5.4.2002**Stato membro:** Spagna**N. dell'aiuto:** N 33/01**Titolo:** Aiuti per le aziende agricole**Obiettivo:** Creare un regime generale di aiuti nel settore agricolo**Fondamento giuridico:** Proyecto de reglamento de ayudas estatales del sector agrario en la Comunidad autónoma de Navarra**Stanziamiento:** Non precisato**Intensità o importo dell'aiuto:** Variabile in funzione degli aiuti**Durata:** Indeterminata

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids**Data di adozione della decisione:** 5.4.2002**Stato membro:** Spagna (Galicia)**N. dell'aiuto:** N 128/02**Titolo:** Aiuti agli allevatori per la macellazione di animali a causa della BSE**Obiettivo:** Indennizzare gli allevatori per il sacrificio obbligatorio di animali e la distruzione dei prodotti derivati a seguito della dichiarazione ufficiale dell'esistenza dell'encefalopatia spongiforme bovina**Fondamento giuridico:** Proyecto de orden por la que se establecen las indemnizaciones por sacrificio obligatorio de los animales como consecuencia de la declaración oficial de la existencia de la enfermedad encefalopatia espongiforme bovina**Stanziamiento:** Indeterminato**Intensità o importo dell'aiuto:** Fino al 100 % del costo dell'animale sostitutivo laddove l'indennità viene cumulata con altri aiuti**Durata:** Indeterminata

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids**Data di adozione della decisione:** 5.4.2002**Stato membro:** Grecia**N. dell'aiuto:** N 139/2000**Titolo:** Aiuti finanziari a favore degli agricoltori i cui raccolti di fagioli sono stati danneggiati da avverse condizioni meteorologiche nel 1999**Obiettivo:** Cfr. titolo**Fondamento giuridico:** Κοινή υπουργική απόφαση**Stanziamiento:** 750 000 EUR**Intensità o importo dell'aiuto:** Il 30 % della produzione persa**Durata:** Un anno

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids**Data di adozione della decisione:** 5.4.2002**Stato membro:** Italia (Veneto)**N. dell'aiuto:** N 248/2000**Titolo:** Interventi a sostegno degli allevatori delle aziende avicole colpite da influenza aviaria (Retifica della lettera inviata il 14.1.2002 — C(2002) 60)**Obiettivo:** Compensare le perdite di reddito subite dagli allevatori a causa dell'influenza aviaria**Fondamento giuridico:** Legge regionale 7 aprile 2000, n. 8, come da attuazione di cui al decreto del presidente della Regione 24 maggio 2000, n. 880**Stanziamiento:** 15 miliardi di ITL (circa 9 167 191 EUR) per il 2000**Intensità o importo dell'aiuto:** Fino all'80 % della perdita di reddito subita**Durata:** Indeterminata

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids**Data di adozione della decisione:** 5.4.2002**Stato membro:** Spagna**N. dell'aiuto:** N 511/01**Titolo:** Aiuto all'impresa «Quesos del Duero»**Obiettivo:** Cofinanziare l'edificazione di un nuovo caseificio per la fabbricazione di formaggi di qualità

Fondamento giuridico: Ley 50/85 de 27 de diciembre de incentivos regionales para la corrección de desequilibrios económicos interterritoriales. Real Decreto 1535/87, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de dicha Ley 50/85. Real Decreto 570/1988, de 3 de junio, de delimitación de la Zona de Promoción Económica de Castilla León

Stanziamiento: 4 491 664 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: 10 % del costo complessivo dell'investimento

Durata: Un solo pagamento quando i previsti investimenti saranno stati realizzati

Altre informazioni: Il progetto comporterà la creazione di 120 nuovi posti lavoro

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 5.4.2002

Stato membro: Austria (Austria superiore)

N. dell'aiuto: N 828/01

Titolo: Aiuto a favore degli investimenti nei macchinari per lo spandimento del letame

Obiettivo: La misura prevede aiuti per l'acquisto di macchinari da utilizzare per lo spandimento del letame direttamente sui terreni. Sono ammissibili soltanto gli acquisti effettuati per la prima volta successivamente al 1° gennaio 2002. L'acquisto di tali macchinari è incoraggiato al fine di ridurre la dispersione nell'ambiente dei composti azotati (NH³, NO³). La misura è identica a quella prevista dall'aiuto di Stato N 10/00, in vigore fino al 31.12.2001

Fondamento giuridico: Förderungsrichtlinien für den Ankauf von Gülleverteilsystemen zur bodennahen Ausbringung bzw. direkten Einarbeitung in den Boden

Stanziamiento: 72 680 EUR all'anno

Intensità o importo dell'aiuto: 20 % dei costi d'acquisto, con un tetto di 36 400 EUR

Durata: Da stabilire

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Comunicazione della Commissione concernente la proroga della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca ed allo sviluppo

(2002/C 111/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

La disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla ricerca ed allo sviluppo⁽¹⁾ prevede nel punto 9: «La Commissione riesaminerà la presente disciplina fra cinque anni. La Commissione potrà inoltre decidere di apportare modifiche in qualsiasi momento, in collaborazione con gli Stati membri, qualora ciò risulti opportuno per ragioni attinenti alla politica di concorrenza o per tener conto di altre politiche comunitarie e di impegni assunti a livello internazionale».

Affinché vi fosse il tempo necessario per il compimento di tale riesame, la Commissione decise nel febbraio 2001, pubblicando un'apposita comunicazione⁽²⁾, di continuare ad applicare la vigente disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca ed allo sviluppo fino alla pubblicazione di nuove disposizioni in materia e comunque entro il limite del 30 giugno 2002. Contestualmente la Commissione invitò gli interessati a trasmettere osservazioni sugli aspetti da prendere in considerazione in sede di riesame.

A seguito di ulteriori deliberazioni sull'argomento, e tenendo debitamente conto di tutte le osservazioni pervenute, la Commissione ha deciso di continuare ad applicare l'attuale disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca ed allo sviluppo fino al 31 dicembre 2005.

⁽¹⁾ GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5. La disciplina è stata modificata dalla comunicazione della Commissione pubblicata in (GU C 48 del 13.2.1998, pag. 2).

⁽²⁾ GU C 78 del 10.3.2001, pag. 24.

Avviso riguardante i dazi antidumping in vigore a seguito della decisione adottata il 12 marzo 2001 dall'organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale del commercio

(2002/C 111/04)

Il 23 luglio 2001, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1515/2001 relativo ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni⁽¹⁾ («regolamento di abilitazione dell'OMC»). A norma dell'articolo 2 del regolamento suddetto, la Commissione può avviare un riesame delle misure esistenti al fine di tener conto delle interpretazioni giuridiche formulate in una relazione adottata dal DSB dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Il 12 marzo 2001, l'organo di conciliazione dell'OMC ha pubblicato una relazione dell'organo d'appello e una relazione del panel modificata dalla relazione dell'organo d'appello sul caso «Comunità europee — dazi antidumping sulle importazioni di biancheria da letto di cotone dall'India» («relazioni») ⁽²⁾.

Con il presente avviso, la Commissione europea invita tutti i produttori esportatori le cui esportazioni nella Comunità europea siano soggette ai dazi antidumping in vigore, e che ritengano necessario un riesame dei dazi in funzione delle interpretazioni giuridiche relative alla determinazione dei margini di dumping contenute nelle relazioni, a chiedere un riesame ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di abilitazione dell'OMC.

1. Possibilità di riesaminare i dazi antidumping in vigore a norma del regolamento di abilitazione dell'OMC

Alla luce delle relazioni suddette, la Commissione è disposta ad esaminare le domande di riesame relative al livello del dumping, a norma del regolamento di abilitazione dell'OMC, quando le misure in vigore si basano:

- i) su una media ponderata del margine di dumping stabilita secondo una metodologia comprendente, tra l'altro, l'azzeramento dei margini di dumping negativi per determinati modelli/tipi di prodotti (cf. in particolare i paragrafi da 46 a 66 della relazione dell'organo d'appello); oppure
- ii) sulle spese generali, amministrative e di vendita e sui profitti calcolati a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera a),

⁽¹⁾ GU L 201, 26.7.2001, pag. 10.

⁽²⁾ OMC, Relazione dell'organo d'appello, AB-2000-13, WT/DS141/AB/R, 1° marzo 2001. OMC, Relazione del panel, WT/DS141/R, 30 ottobre 2000. Le relazioni possono essere scaricate dal sito web dell'OMC (http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/distab_e.htm).

del regolamento (CE) n. 384/96 ⁽³⁾ («regolamento di base») o dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera a), della decisione n. 2277/96/CECA ⁽⁴⁾; le vendite non effettuate nel corso di normali operazioni commerciali sono state escluse dal calcolo fatta eccezione per i dati riguardanti un solo esportatore (cfr. in particolare i paragrafi da 67 a 85 della relazione dell'organo d'appello).

L'istituzione comunitaria competente può abrogare, modificare o mantenere in vigore le misure riesaminate a seconda delle conclusioni del riesame. Qualora le misure siano abrogate per i singoli esportatori, ma non per l'intero paese, gli esportatori in questione rimangono soggetti al procedimento e possono essere inclusi automaticamente in qualsiasi riesame successivo riguardante questo paese.

2. Procedura

Tutti i produttori esportatori possono presentare una richiesta di riesame per iscritto. Per agevolare la procedura, le parti interessate possono ottenere un modulo di domanda rivolgendosi al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzioni B e C
TERV — 0/13
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05
Telex: COMEU B 21877.

Le domande devono

- i) indicare che i dazi antidumping in questione si basano su uno o più metodi di calcolo del livello di dumping di cui alle sezioni 1 i) e ii);
- ii) contenere le informazioni necessarie per la determinazione del dumping riguardanti, fra l'altro, i valori normali, i prezzi all'esportazione e il confronto ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di base; in linea di massima, dette informazioni devono riguardare i sei mesi che precedono la pubblicazione del presente avviso.

⁽³⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

⁽⁴⁾ GU L 308 del 29.11.1996, pag. 11. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 435/2001/CECA (GU L 63 del 3.3.2001, pag. 14).

Le richieste di ulteriori informazioni e le domande di riesame devono essere inviate all'indirizzo sopra indicato.

La Commissione esaminerà le domande di riesame fondate sul regolamento di abilitazione dell'OMC entro termini ragionevoli e pubblicherà un avviso di apertura dei riesami per i produttori esportatori che abbiano presentato una domanda sufficientemente motivata.

Conformemente all'articolo 3 del regolamento di abilitazione dell'OMC, le misure adottate dopo un riesame ai sensi di detto regolamento non possono avere effetto retroattivo.

Rimane impregiudicato il diritto di chiedere un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di lamiere e nastri detti «magnetici», a grani orientati (prodotti laminati piatti), di larghezza non superiore a 500 mm originari della Polonia e della Russia

(2002/C 111/05)

La Commissione ha ricevuto una denuncia ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 del Consiglio ⁽²⁾, («regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di alcuni tipi di lamiere e nastri detti «magnetici», a grani orientati, originari della Polonia e della Russia («paesi in questione») sono oggetto di dumping e arrecano un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

1. Denuncia

La denuncia è stata presentata il 26 marzo 2002 dalla Confederazione europea della siderurgia (EUROFER) (in appresso denominata «il denunciante») per conto dei produttori la cui produzione rappresenta il 100 % della produzione comunitaria di alcuni tipi di lamiere e nastri detti «magnetici», a grani orientati.

2. Prodotto in questione

I prodotti che sarebbero oggetto di pratiche di dumping sono lamiere e nastri di acciai al silicio detti «magnetici», a grani orientati, di larghezza non superiore a 500 mm, originari della Polonia e della Russia (in appresso «prodotto in questione»), attualmente classificabili al codice NC 7226 11 90. L'indicazione del codice NC ha valore puramente indicativo.

3. Denuncia di dumping

La denuncia di dumping relativa alla Polonia è basata sul confronto tra il valore normale stabilito in funzione dei prezzi sul mercato interno e i prezzi all'esportazione del prodotto in questione nella Comunità.

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il richiedente ha determinato il valore normale per la Russia in base al prezzo praticato in un paese ad economia di mercato

(indicato al punto 5.1, lettera c) del presente avviso). La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale, di cui alla precedente frase, e i prezzi del prodotto in questione esportato nella Comunità.

Su tale base, i margini di dumping risultano rilevanti.

4. Denuncia di pregiudizio

Il denunciante ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in questione dalla Polonia e dalla Russia sono complessivamente aumentate in termini assoluti e in termini di quota di mercato.

I volumi e i prezzi delle importazioni del prodotto in questione avrebbero avuto, tra le altre conseguenze, ripercussioni negative sulla quota di mercato detenuta, sui quantitativi venduti e sul livello dei prezzi praticati dall'industria comunitaria, con gravi effetti negativi sull'andamento generale, sulla situazione finanziaria e sull'occupazione nell'industria comunitaria.

5. Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del Comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base.

5.1. Procedura per la determinazione del dumping e del pregiudizio

L'inchiesta valuterà se il prodotto in questione originario della Polonia e della Russia sia oggetto di pratiche di dumping e se queste causino un pregiudizio.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 257 del 11.10.2000, pag. 2.

a) *Questionari*

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la sua inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori esportatori di Polonia e Russia, a tutte le associazioni di produttori esportatori, agli importatori e a tutte le associazioni di importatori citati nella denuncia, nonché alle autorità dei paesi esportatori in questione.

In ogni caso, tutte le parti sono invitate a contattare via fax la Commissione quanto prima, e comunque entro e non oltre il termine indicato al punto 6, lettera a), punto i), del presente avviso, per verificare se il loro nome compaia nella denuncia ed, eventualmente, per chiedere un questionario, dal momento che il termine stabilito al punto 6, lettera a), punto ii), del presente avviso è valido per tutte le parti interessate.

b) *Raccolta di informazioni e audizioni*

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni diverse da quelle contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova pertinenti. Tali informazioni e prove devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al punto 6, lettera a), punto ii), del presente avviso.

Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro i termini fissati al punto 6, lettera a), punto iii), del presente avviso.

c) *Selezione del paese ad economia di mercato*

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, ai fini della determinazione del valore normale relativo alla Russia, si intende scegliere il Brasile quale paese ad economia di mercato appropriato. Le parti interessate sono invitate a presentare le loro osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine specifico di cui al punto 6, lettera b), del presente avviso.

d) *Status di economia di mercato*

Per quanto riguarda i produttori esportatori russi che affermano, fornendo sufficienti elementi di prova, di operare in condizioni di economia di mercato, e cioè di soddisfare ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale sarà determinato conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), di tale regolamento. I produttori esportatori che intendono presentare richieste debitamente motivate, devono farlo entro il termine specifico di cui al punto 6, lettera c), del presente avviso. La Commissione invia moduli di domanda a tutti i produttori esportatori russi e a tutte le associazioni di produttori esportatori indicate nella denuncia, nonché alle autorità russe.

5.2. Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

Qualora esistano prove sufficienti delle pratiche di dumping e del conseguente pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del

regolamento di base, si deciderà se l'adozione di misure anti-dumping non sia contraria all'interesse della Comunità. Di conseguenza, l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le associazioni rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione entro il termine generale di cui al punto 6, lettera a), punto ii), del presente avviso, purché dimostrino l'esistenza di un legame oggettivo tra le loro attività e il prodotto in questione. Le parti che abbiano agito conformemente a quanto specificato dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i particolari motivi per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al punto 6, lettera a), punto iii), del presente avviso. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione unicamente se all'atto della presentazione sono sostenute da validi elementi di prova.

6. Terminia) *Termini generali*i) Termine per la richiesta di un questionario o di un modulo di domanda

Tutte le parti interessate devono chiedere un questionario quanto prima e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

ii) Perché le parti si manifestino, rispondano al questionario e forniscano ogni altra informazione

Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le proprie osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. È importante notare che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

iii) Audizioni

Entro lo stesso termine di 40 giorni, tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione.

b) *Termine specifico per la selezione del paese ad economia di mercato*

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta del Brasile che, come risulta al punto 5.1, lettera c), del presente avviso, è preso in considerazione come paese ad economia di mercato appropriato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Russia. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

- c) Termine specifico per la presentazione delle domande di riconoscimento dello status di società operante in un'economia di mercato

Le richieste debitamente motivate di riconoscimento dello status di società operante in condizioni di economia di mercato, come menzionato al punto 5.1 lettera d), del presente avviso, devono pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le osservazioni e le richieste presentate dalle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) e devono riportare il nome, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail, nonché i numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata.

Indirizzo della Commissione per tutti i contatti e le informazioni:

Commissione europea
Ufficio: TERV — 0/13
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05
Telex COMEU B 21877.

8. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

9. Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9 del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, le misure provvisorie possono essere imposte entro e non oltre 9 mesi dalla pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Comunicazione in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3975/87 del 14 dicembre 1987⁽¹⁾ relativa al caso COMP/38.284/D2 (Air France/Alitalia)

(2002/C 111/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Domanda presentata da Société Air France (Air France) e Alitalia Linee Aeree Italiane SpA (Alitalia)

Con lettera del 12 novembre 2001 Air France e Alitalia hanno notificato alla Commissione una serie di accordi di cooperazione e hanno chiesto un'attestazione negativa ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) 3975/87 del Consiglio o un'esenzione ai sensi dell'articolo 5 dello stesso regolamento.

2. Contenuto degli accordi

L'accordo di cooperazione e i suoi accordi di attuazione costituiscono un passo importante per l'adesione di Alitalia a Skyteam Alliance.

Attraverso la cooperazione, che sarà messa in atto in maniera progressiva, le parti intendono costituire un'alleanza strategica bilaterale di ampia portata e a lungo termine i cui principali obiettivi sono i seguenti:

- creazione di un sistema europeo a più hub basato sugli hub delle parti negli aeroporti di Parigi Charles de Gaulle, Roma Fiumicino e Milano Malpensa al fine di collegare le loro reti mondiali.

— coordinamento delle operazioni dei servizi passeggeri delle parti con il ricorso su vasta scala al code-sharing, il coordinamento dei voli di linea passeggeri, delle vendite e della gestione degli introiti, nonché il riconoscimento reciproco dei rispettivi programmi frequent flyer, il coordinamento del marketing e la ripartizione dell'uso delle sale d'attesa.

— cooperazione in altri settori quali le operazioni merci, l'assistenza passeggeri, la manutenzione, gli acquisti, il catering, la tecnologia informatica, lo sviluppo della flotta e l'acquisto di aeromobili, la formazione del personale e la contabilità degli introiti.

Dato che l'alleanza tra Air France e Alitalia si prefigge di creare un sistema a più hub allo scopo di collegare le rispettive reti mondiali, la cooperazione sarà più stretta sulle rotte Francia/Italia che comprendono tutti i collegamenti tra Francia e Italia operati da Air France e/o Alitalia ad esclusione dei voli precedenti o successivi, domestici o nazionali. Nella sezione 2.1 viene descritta la cooperazione «di base» che le parti attueranno relativamente al trasporto aereo di passeggeri. La cooperazione «rafforzata» all'interno delle rotte Francia/Italia viene descritta nella sezione 2.2.

⁽¹⁾ GU L 374 del 31.12.1987, pag. 1.

2.1. Cooperazione generale relativa al trasporto di passeggeri

Code-sharing, coordinamento delle reti e cooperazione sulle rotte

Air France e Alitalia faranno ampio uso del code-sharing nei servizi mondiali di linea.

Le parti si adopereranno per quanto è ragionevolmente possibile allo scopo di coordinare i loro orari di volo così da minimizzare i tempi di attesa per i passeggeri in transito.

Cooperazione per la fissazione dei prezzi e per le vendite

Ove possibile le parti attueranno un coordinamento dei prezzi e identificheranno i mercati chiave in cui sviluppare una politica comune dei prezzi.

Le forze di vendita delle parti resteranno separate nei rispettivi mercati ma le loro politiche saranno coordinate. Esse svilupperanno insieme nuovi strumenti per le vendite e i servizi alla clientela quali siti Web, biglietteria elettronica e chioschi negli aeroporti.

Riconoscimento reciproco dei rispettivi programmi frequent flyer

Le parti hanno sottoscritto due accordi di riconoscimento reciproco dei rispettivi programmi frequent flyer. Questi due accordi speculari consentono ai membri del programma di una delle parti di accumulare e spendere punti quando viaggiano utilizzando i voli dell'altra parte.

2.2. Cooperazione sulle rotte Francia/Italia relativamente al trasporto di passeggeri

Per quanto riguarda le rotte Francia/Italia le parti, oltre a mettere in atto la cooperazione generale sopra descritta, concordano anche le frequenze dei voli e si ripartiscono le capacità e gli introiti.

Ripartizione delle capacità e accordo sulle frequenze

Le parti si ripartiranno la capacità del trasporto passeggeri sulle rotte Francia/Italia. I dettagli degli adeguamenti delle capacità tra le parti per i prossimi quattro anni, sia per quanto riguarda le frequenze dei voli che le dimensioni degli aeromobili operati da ciascun vettore in ciascun volo, sono contenuti in un piano operativo.

Ripartizione degli introiti

Air France e Alitalia intendono ripartirsi gli introiti derivanti dalle rotte Francia/Italia. È stato concordato un piano di convergenza affinché dopo un periodo di 3 anni venga attuata una divisione in parti uguali.

2.3. Cooperazione per le operazioni merci

Le parti collaboreranno anche nel settore del trasporto mondiale di merci. È stato concordato un piano di lavoro a breve termine per il coordinamento degli orari e delle capacità, lo sviluppo di collegamenti tra gli hub al fine di migliorare i coefficienti di carico delle merci, una politica congiunta dei prezzi e delle vendite, nonché la fattibilità ed utilità della creazione di un punto di contatto comune per la clientela.

2.4. Cooperazione per l'assistenza a terra

Le parti svilupperanno tutte le sinergie possibili per le operazioni di terra. Provvederanno ad incaricarsi dell'assistenza a terra dell'altra parte quando ciò sia accettabile da un punto di vista economico, a razionalizzare le rispettive strutture, a concordare l'ubicazione delle installazioni di terra ed a coordinare le loro azioni al fine di realizzare economie di scala.

3. **Argomentazioni fatte valere dalle parti a sostegno della loro richiesta**

3.1. Miglioramento della fornitura dei servizi di trasporto aereo e promozione del progresso economico

Le parti sostengono che le loro reti sono estremamente complementari:

- la base delle operazioni di Air France si trova a Parigi Charles de Gaulle. La sede centrale di Alitalia è a Roma, le sue operazioni hanno come base l'hub di Fiumicino ma una quantità notevole di operazioni ha come centro anche l'hub di Milano Malpensa. La complementarità geografica di tali hub e dei loro bacini di utenza consentirebbe alle parti di distribuire meglio le risorse per garantire «flussi naturali di passeggeri verso gli hub naturali» all'interno e all'esterno dell'Europa. Ad esempio, i passeggeri che viaggiano dalla Scandinavia alla Grecia sarebbero in grado di scegliere il volo più conveniente tra quelli che utilizzano uno dei tre hub.
- la presenza della rete Air France è più forte sulle rotte che collegano l'Europa con il Nordamerica, l'Estremo Oriente e l'Africa subsahariana. Oltre a servire un alto numero di destinazioni nell'Europa meridionale, la rete di Alitalia è soprattutto presente nelle rotte che collegano l'Europa con il Nordafrica, il Medio Oriente e l'America Latina.

Le parti sostengono inoltre che un sistema a più hub offre dei vantaggi rispetto a un sistema con un solo hub. Nel sistema con un solo hub i vantaggi che possono essere conseguiti in termini di ottimizzazione della densità del traffico e/o della gamma di destinazioni appaiono ridotti: dato che le disponibilità di accesso all'infrastruttura e di capacità industriale sono limitate, ogni vettore dell'hub deve scegliere tra aggiungere alla sua offerta nuove destinazioni e aumentare la frequenza dei voli verso destinazioni già servite. L'alleanza tra Air France e Alitalia, invece, con cui si uniscono reti facenti capo a hub differenti, dovrebbe comportare delle «economie di densità». Tali economie si verificano quando un aumento della densità del traffico giustifica l'utilizzo di aeromobili di maggiori dimensioni e grazie all'aumento dei coefficienti di carico si riducono i costi per passeggero dei vettori.

Uno degli obiettivi dell'alleanza è di ridurre i costi per mantenere la competitività. In particolare le parti prevedono che l'alleanza creerà notevoli sinergie e risparmi nei settori delle attività di terra (ivi compresi i servizi a terra, i servizi passeggeri e le sale d'attesa) e delle vendite.

Per quanto riguarda le rotte esistenti le parti prevedono di aumentare la frequenza e/o la dimensione degli aeromobili. A medio termine le parti prevedono di aggiungere nuove rotte. Aumenteranno inoltre le possibilità di utilizzare voli in coincidenza e la disponibilità delle località di origine/destinazione raggiungibili senza interrompere il viaggio. Attraverso una gestione efficace dei voli di collegamento ad alta frequenza tra gli hub e grazie alla collaborazione con i partner regionali, le parti prevedono di raggiungere la massa critica nei loro hub.

Le parti sostengono che anche per i voli a corto raggio, come quelli che collegano la Francia e l'Italia, il principale effetto dell'operazione sarà un aumento dell'efficienza grazie alla condivisione delle buone pratiche e all'eliminazione delle duplicazioni.

3.2. I consumatori trarranno dei vantaggi dall'accordo di cooperazione

Le parti sostengono che il trasporto dei passeggeri e i clienti dei servizi di trasporto merci trarranno beneficio dall'alleanza in almeno quattro settori:

- *Aumento della gamma di destinazioni e collegamenti.* Air France aggiungerà 110 nuove destinazioni alla rete di Alitalia, non solo in Francia ma anche nel Regno Unito, nei Caraibi, nell'Estremo Oriente e in Africa. Alitalia aggiungerà 21 nuove destinazioni a quelle di Air France, tra cui, oltre a varie città italiane, nuove località in Africa, nel Medio Oriente e nell'Europa sudorientale.
- *Abbassamento delle tariffe.* Dato che l'alleanza porterà a delle riduzioni dei costi grazie alla migliore efficienza operativa delle parti, i passeggeri beneficeranno di prezzi più bassi per i servizi offerti dall'alleanza.
- *Vantaggi derivanti dai programmi frequent flyer.* L'alleanza consentirà ai membri dei programmi frequent flyer di Air France ed Alitalia di partecipare ai programmi di entrambe le compagnie e aumenteranno quindi le possibilità di beneficiare di promozioni e biglietti gratuiti.
- *Servizi più convenienti e senza soluzione di continuità.* L'alleanza consentirà alle parti di ottimizzare gli orari dei voli, in particolare sulle rotte tra Francia ed Italia, fornendo una migliore distribuzione delle frequenze. I clienti avranno quindi maggiori possibilità di scelta e potranno programmare più agevolmente i loro viaggi. Per raggiungere una determinata destinazione i clienti potranno scegliere tra un numero più elevato di itinerari (transitando cioè per hub differenti) e disporranno di un maggior numero di voli di linea e di collegamenti senza interruzione. La semplificazione delle procedure di prenotazione, check-in e assistenza bagagli renderà più rapide le fasi del viaggio e migliorerà l'esperienza del passeggero. La razionalizzazione dei servizi farà sì che i passeggeri non saranno più costretti a cambiare terminal quando saranno in transito in un aeroporto. Sarà inoltre migliorato l'accesso alle sale d'attesa.

3.3. L'accordo di cooperazione non impone alle parti restrizioni non indispensabili per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo

In primo luogo le parti sostengono che l'alleanza è per loro necessaria. Air France e Alitalia devono fronteggiare una concorrenza sempre più intensa proveniente da un numero sempre maggiore di altri vettori europei e non europei a seguito della liberalizzazione del trasporto aereo che è in corso a livello mondiale. Né Air France né Alitalia sarebbero in grado da sole di svilupparsi in modo da poter competere efficacemente con gli altri maggiori vettori, molti dei quali fanno già parte di forti alleanze.

In secondo luogo le parti ritengono che la cooperazione rappresenti l'unico mezzo per concretizzare i vantaggi dell'alleanza. La domanda crescente di reti più ampie e di collegamenti più veloci può essere soddisfatta solo attraverso la costituzione di sistemi con più hub e ciò è realizzabile solo con un elevato livello di cooperazione tra le compagnie. Solo coordinando le flotte e le reti le parti potranno aumentare le possibilità di collegamento e gestire con profitto i voli su rotte marginali che collegano località servite in maniera insufficiente. Anche se è possibile che le parti siano in grado di ridurre i costi senza stipulare accordi di cooperazione, è probabile che l'alleanza consenta risparmi molto maggiori grazie alla messa in comune di considerevoli risorse materiali, umane e finanziarie.

In terzo luogo la stretta cooperazione sulle rotte Francia/Italia d'importanza strategica è fondamentale per il successo dell'alleanza. Le parti ritengono che i vantaggi per i clienti saranno massimizzati grazie alla programmazione congiunta per le rotte Francia/Italia e all'ottimizzazione delle capacità, delle frequenze e degli orari a prescindere dal vettore che opererà il servizio. Al fine di massimizzare il traffico dei voli in coincidenza nei rispettivi hub è necessario che le parti aumentino le capacità, offrano sufficienti frequenze e programmino i voli in orari opportuni. Un'efficace programmazione congiunta e la riduzione dei costi si possono realizzare solo attraverso una gestione comune con ripartizione degli utili.

Secondo le parti lo scopo della transazione non è di migliorare la loro posizione relativamente ai passeggeri che viaggiano tra la Francia e l'Italia. L'accordo mira piuttosto a migliorare la copertura e l'efficienza della rete delle parti, consentendo ad entrambi i vettori di servire una gamma più ampia di destinazioni in modo più efficiente. Per l'alleanza l'importanza delle rotte Francia-Italia non risiede nel traffico «da punto a punto» ma nel traffico di raccordo che transita per i rispettivi hub dei vettori e consente quindi alla compagnia di servire un gran numero di destinazioni soprattutto a lungo raggio. Le parti sostengono che le sovrapposizioni di rotte tra Francia e Italia sono accidentali, una conseguenza inevitabile di tale tipo di accordo, e che la loro importanza sotto il profilo della concorrenza è minima se si considera l'insieme della transazione.

3.4. L'accordo di cooperazione non offre alle parti la possibilità di eliminare la concorrenza in una parte considerevole di qualche mercato

Le parti sostengono che gli accordi di alleanza non eliminano la concorrenza né nelle rotte Francia/Italia, né nella rete mondiale riunita dai due vettori. Al contrario l'alleanza farà aumentare la concorrenza in Europa consentendo alle parti di essere più concorrenziali nei confronti delle alleanze più forti.

Per quanto riguarda in particolare le rotte Francia/Italia, le parti fanno presente che delle circa 70 rotte tra i due paesi in cui opera almeno un vettore (più della metà delle rotte sono servite da almeno un vettore di linea) ve ne sono solo sei in cui operano entrambe le parti⁽¹⁾. L'alleanza non può provocare l'eliminazione della concorrenza nella maggioranza delle rotte Francia/Italia. Nella maggior parte delle rotte tra i due paesi i due vettori non sono in concorrenza tra loro o devono fronteggiare la concorrenza di altre compagnie. Inoltre le parti ritengono che vi sia una forte potenzialità per l'ingresso di nuovi concorrenti nelle rotte in cui si verifica la sovrapposizione e nelle altre rotte Francia/Italia. I concorrenti attuali e coloro che potrebbero entrare in tale mercato garantiranno che

nelle rotte Francia-Italia continui ad esserci una situazione di concorrenza.

4. Conclusione

Dopo un primo esame la Commissione ha concluso che gli accordi in questione rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE ma non si è ancora pronunciata in merito all'applicabilità dell'articolo 81, paragrafo 3. Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3975/87 la Commissione invita i terzi interessati a trasmettere le loro osservazioni in merito all'accordo di cooperazione tra Air France e Alitalia entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione a:

Commissione europea
Direzione generale della concorrenza
Unità COMP/D/2
Ufficio J-70, 2/234
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 296 98 12
e-mail: Eduardo.Martinez-Rivero@cec.eu.int o
Michel.Lamalle@cec.eu.int.

⁽¹⁾ Si tratta delle rotte Parigi-Roma, Parigi-Milano, Parigi-Venezia, Parigi-Bologna, Parigi-Napoli e Milano-Lione